




IL COLLEGIO SINDACALE *LA RESPONSABILITA' PENALE*




Reati



*Differente gravità
del pericolo o del danno che ne consegue*



Punibilità: L'elemento psicologico




(salvo eccezioni tassative)
nessuno può essere punito per
un fatto previsto dalla legge
come delitto, se non l'ha
commesso con **dolo**

Ciascuno risponde della propria *azione od omissione*, cosciente e volontaria, sia essa **dolosa** e **colposa**



2. Falso in bilancio



False comunicazioni sociali in danno
della società, dei soci o dei creditori.

False comunicazioni sociali



2. Falso in bilancio.

- L'art. 2621 c.c. (nuova versione):
- «Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di **conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione**, sono **puniti con l'arresto fino a due anni**.



2. Falso in bilancio.

Esclusione della punibilità

- ... se le falsità o le omissioni non **alterano in modo sensibile** la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

- ... se le falsità o le omissioni determinano:
 - una variazione del **risultato economico** di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5%
 - o una variazione del **patrimonio netto** non superiore all'1%.
 - In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di **valutazioni estimative** che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.



2. Falso in bilancio.

Ove sia esclusa la punibilità,....



la sanzione amministrativa da dieci a cento quote (una quota va da un minimo di €. 258,23 ad un massimo di €. 1.549,37)

e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa



Falso in bilancio - contravvenzione





Falso in bilancio - contravvenzione

- Risulterebbe che l'autore del falso che ha agito nell'interesse della **società** non sia passibile di incriminazione.

conseguire per sé o per **altri** un ingiusto profitto

LA SOCIETA'
E' "ALTRO"?



Falso in bilancio - contravvenzione

- Il reato tuttavia non rimane impunito, in quanto la disposizione dell'art. 25 *ter* del d.lgs. 231/2001 ha istituito la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di falso in bilancio commessi nell'interesse della società.



Falso in bilancio - contravvenzione



Falso in bilancio - delitto 2622 c.c.





Falso in bilancio - delitto

- Si procede:
 - a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori,
 - **salvo che** sia commesso in danno:
 - dello **Stato**,
 - di altri **enti pubblici** o
 - delle **Comunità europee**.



Falso in bilancio - delitto



Falso in bilancio - delitto

Se il reato è commesso nell'interesse o a vantaggio della società, questa risponde a titolo di responsabilità amministrativa (D.Lgs. 231/2001).



Soggetti attivi del reato diversi dagli amministratori: i sindaci.

La responsabilità dei sindaci

L'art. 40, 2° co., c.p., prevede che «**non impedire un evento che si ha l'obbligo di impedire, equivale a cagionarlo**»

Ma non è sufficiente, per l'estensione della **responsabilità penale** al sindaco per un **reato compiuto dall'amministratore**, il **semplice fatto di esserne a conoscenza o di doverne essere a conoscenza**.



Soggetti attivi del reato diversi dagli amministratori: i sindaci.

La responsabilità dei sindaci

**Se
l'evento dannoso, da cui dipende
l'esistenza del reato, è conseguenza
della sua azione od omissione.**



Soggetti attivi del reato diversi dagli amministratori: i sindaci.

- I SINDACI sono responsabili se:
 - nella loro relazione **non evidenziano il loro dissenso giustificato alle valutazioni fatte dagli amministratori**, (dissenso da esprimere con l'invito all'assemblea a non approvare il bilancio) o,
 - **a conoscenza del fatto falso rappresentato in bilancio, tacciono sulle irregolarità compiute dagli amministratori.**
- Non hanno nessun mezzo decisivo per impedire la consumazione del reato: **nonostante il loro dissenso gli amministratori possono presentare quel bilancio all'assemblea dei soci, la quale, pur a conoscenza del parere contrario del collegio sindacale, può approvarlo.**



Soggetti attivi del reato diversi dagli amministratori: i sindaci.

- Non può essere esclusa la configurabilità del **dolo eventuale** nell'ipotesi in cui un **membro del collegio sindacale** abbia **consapevolmente omissso di esercitare i doveri impostigli dalla legge con la previsione della conseguente tenuta caotica dei libri e delle scritture contabili da parte degli amministratori della società ed abbia accettato il rischio che, anche a causa della sua condotta omissiva, venisse posta in essere la bancarotta fraudolenta documentale.**
- **Nel dolo eventuale, infatti, si considerano voluti anche i risultati che sono previsti quale conseguenza anche a livello di probabilità non esclusa**

IL DOLO EVENTUALE



Soggetti attivi del reato diversi dagli amministratori: i sindaci.

- **Responsabilità risarcitorie**
- **L'improponibilità della sanzione penale non esonera l'estensore o il revisore del bilancio dalle responsabilità risarcitorie per eventuali danni provocati da valutazioni scorrette**, in quanto il danneggiato ha titolo per chiedere il ristoro di qualunque danno ingiusto subito, indipendentemente dell'entità di esso.
- E non è necessaria la prova del dolo per legittimare il risarcimento, essendo sufficiente l'inadempimento (in ipotesi di responsabilità contrattuale) o la semplice colpa.



IMPEDITO CONTROLLO

- **Reato di impedito controllo:**
- Gli amministratori impediscono o ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione attribuite ai soci, ai sindaci o ai revisori.
- Il reato è previsto dall'art. 2625 c.c.: «**Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.**»



ALTRI REATI

- **Altri reati degli amministratori**
- Il codice civile prevede altri reati quali:
 - l'indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.),
 - l'illegale distribuzione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.),
 - le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.),
 - le operazioni in pregiudizio dei creditori, tramite violazioni in caso di riduzioni di capitale, fusioni o scissioni (art. 2629 c.c.) e, a carico anche dei soci conferenti, la formazione fittizia di capitale, mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione (art. 2632 c.c.).



ILLECITI AMMINISTRATIVI

- **Illeciti amministrativi**
- Sono considerati **illeciti amministrativi e sanzionati con sanzione pecuniaria** dall'art. 2630 c.c.,
 - l'omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi
 - e l'omessa convocazione, da parte di amministratori e sindaci, dell'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti (art. 2631 c.c.).



IL REVISORE DEI CONTI
LA RESPONSABILITA' PENALE



IL REVISORE RESPONSABILITA' E DILIGENZA

Il compito dei revisori

è limitato al controllo della contabilità e del bilancio, (area contabile)

non si estende, come per i sindaci, al controllo dei principi di corretta amministrazione



IL REVISORE RESPONSABILITA' E DILIGENZA

Metodologia di controllo:

“A CAMPIONE”

la diligenza del revisore è da valutare in base al comportamento tenuto dal "buon revisore" di fronte allo specifico caso concreto »



Principi
revisione



I PRINCIPI DI REVISIONE

- I principi di revisione statuiti dagli ordini professionali **non** costituiscono norme imperative, anche se la CONSOB ha disposto che ad essi si debba fare riferimento per lo svolgimento dell'incarico.
- Disattendere i principi di revisione può tuttavia costituire un elemento fondamentale per determinare l'eventuale responsabilità del revisore: la sua scarsa diligenza può anche essere ravvisata nel mancato rispetto dei principi di revisione.



I PRINCIPI DI REVISIONE

- Dovrà essere il revisore a dimostrare che, nel caso specifico, ha utilizzato procedure specifiche alternative più adatte allo scopo di una corretta revisione. Il che esclude, di converso, che, sempre, il rispetto scrupoloso dei principi valga ad esonerare da ogni responsabilità il revisore, se al caso specifico avrebbe potuto applicare altre procedure, più efficaci.
- Comunque «spetterà sempre al giudice la valutazione finale dell'adempimento dei doveri sotto il profilo della diligenza »



RESPONSABILITA' DEL REVISORE

- MANCATA DENUNCIA
- La mancata denuncia al collegio sindacale e l'eventuale rilascio della certificazione espongono la società di revisione a responsabilità risarcitoria per i danni prodotti.



RESPONSABILITA' DEL REVISORE

- La società di revisione che effettua la revisione e la certificazione, è **responsabile** se, **rilevando gravi irregolarità** (c.d. «fatti censurabili») nell'attività della società revisionata, a seguito delle verifiche — che debbono essere eseguite lungo tutto l'arco temporale dell'esercizio — **non attivi tutte le misure per portare tempestivamente a conoscenza del collegio sindacale tali irregolarità e, inoltre, se decida poi di rilasciare comunque la certificazione** ».



RESPONSABILITA' PENALI DEL REVISORE

- Responsabilità penali (PER I REVISORI)
- L'art. 2624 c.c. **punisce i responsabili della revisione** i quali,
 - al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto,
 - nelle relazioni o in altre comunicazioni,
 - con la consapevolezza della falsità
 - e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni,
 - **attestano il falso**
 - **od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione,**
 - **in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione.**



LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA
SOCIETÀ
E IL MODELLO ORGANIZZATIVO



La normativa ex. D.Lgs. 231/2001

- Il **D.lgs. 8.6.2001, n. 231**, ha introdotto, per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano, la **responsabilità degli enti per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo, che si aggiunge a quella della persona fisica, autore materiale del reato.**



La normativa ex. D.Lgs. 231/2001

- Il decreto non sostituisce la responsabilità dell'amministratore o della persona fisica che commette il reato, ma si aggiunge alla responsabilità personale.
- Per l'amministratore, inoltre, che non si è attivato secondo le disposizioni dello stesso decreto, che prevede **esimenti** nel caso che la società, e quindi per essa l'amministratore, **preveda appropriati controlli e procedure**, costituisce un'ulteriore responsabilità per il danno prodotto dalla sua inerzia alla società.



La normativa ex. D.Lgs. 231/2001

- Reati in materia societaria. (FALSO IN BILANCIO)
- L'art. 3, 2° co., D.Lgs 11.4.2002, n. 61, **ha esteso la responsabilità amministrativa della società ai reati in materia societaria.....**

**...se
commessi nell'interesse
della stessa.**